

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)  
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività  
Produttive

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di Aprile presso la sede del Co.R.A.P.

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

Avvocato Sergio De Felice ha proceduto all'assunzione del presente atto.

**Decreto n.12 del 22/04/2026 ad oggetto:** Legge Regionale n. 16/2024 e della D.G.R. n. 720/2025:  
Trasferimento all'Agenzia Regionale ARSAI dei beni ricadenti nelle aree a destinazione vincolata agli  
insediamenti industriali per come ricomprese nel limite dei PRT consortili.

**PREMESSO CHE:**

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Co.R.A.P. è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111,
- con Provvedimento Presidenziale del dicembre 2021 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio delle attività;
- con DPGR n° 70 del 12.11.2024, in sostituzione del precedente, l'avvocato Sergio De Felice è stato nominato Commissario Liquidatore del Co.R.A.P. in LCA. per un periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga dell'incarico;

**ATTESO CHE:**

- con Legge regionale n. 16/2024, pubblicata sul BURC n. 69 del 29/03/2024 è stata istituita l'*Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e per l'Attrazione degli Investimenti Produttivi* (ARSAI), deputata alla gestione delle Aree, dei Nuclei e delle Zone Industriali della Regione, già di competenza del Co.R.A.P. in

LCA, nonché per l'attrazione degli investimenti produttivi;

- nell'art. 12 (norme transitorie) comma 7 della richiamata legge regionale, è stato autorizzato il prosieguo dell'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'agenzia ARSAI e della SORICAL nelle funzioni di pubblico interesse oggi svolte dal Co.R.A.P. in LCA;
- nell'art 12, comma 5, lettera e), è previsto che *“provvede alla gestione delle aree industriali secondo le previsioni dei relativi strumenti urbanistici, la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni immobili, già in capo al COR-AP, che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali?”*;
- con Delibera n. 431 del 07.08.2024 la Giunta regionale si è determinata sul <<Trasferimento di beni e funzioni del CoRAP in Liquidazione Coatta Amministrativa>
- la DGR n. 720 del 30/12/2025 ha approvato il Piano del fabbisogno iniziale e dotazione organica – Anno 2025 dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi (ARSAI), e ha contestualmente stabilito che dal 1 marzo 2026, data prevista per il completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato, cessa il regime di esercizio provvisorio del Co.R.A.P. in LCA;
- con la DGR 89/2026 la Regione Calabria ha prorogato l'esercizio provvisorio al fine di consentire il completamento di attività già avviate e strettamente funzionali alla formazione e tutela dell'attivo concorsuale, e conseguentemente, le aree su cui insistono caparre confirmatorie, preliminari di vendita, compravendite e contratti di locazione in conto vendita, restano, temporaneamente, in capo a Co.R.A.P. in LCA.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- L'Area Progettazione e Programmazione ha effettuato la ricognizione del patrimonio immobiliare, formalizzata con determina n. 8 del 17.01.2025;
- L'Area Progettazione e Programmazione ha aggiornato gli elenchi di ricognizione del patrimonio immobiliare con atto n. 21 del 27.02.2026.
- Con Decreto n. 5 del 03.03.2026 si è già proceduto al trasferimento ad ARSAI di una prima parte di beni immobili, aventi destinazione vincolata agli insediamenti industriali.
- È necessario procedere al trasferimento della restante parte dei beni individuati nel documento denominato *"Parte I - Aree a destinazione vincolata agli Insediamenti Industriali per come ricomprese nel limite dei PRT Consortili Terreni suddivisi per Tipologia"* allegato alla citata determina n. 21/2026, (Allegato 1) che è parte integrante e sostanziale del decreto;
- Dal suddetto elenco sono da escludere le aree su cui insistono caparre confirmatorie, preliminari di vendita, compravendite e contratti di locazione in conto vendita, catastalmente individuati nell'elenco allegato al presente atto, (Allegato 2), e che saranno oggetto di successivo, eventuale, trasferimento.

### **PRECISATO CHE:**

- In ragione della loro natura e della destinazione pubblica vincolata, peraltro ribadita nella DGR n. 431 del 07.08.2024 che ribadisce come siano insuscettibili di far parte della massa attiva dei beni liquidabili in favore del ceto creditorio del Co.R.A.P. in LCA, il loro trasferimento avviene senza corrispettivo alcuno;
- Ai sensi della L.R. n. 16/2024 e della DGR n. 431/2024, il Commissario del Co.R.A.P. in LCA provvede, nella veste di Soggetto Attuatore, al trasferimento dei beni di proprietà o in detenzione dell'Ente, sulla base della ricognizione del patrimonio consortile formalizzata dagli Uffici;
- Il presente trasferimento, operato sulla base delle risultanze della ricognizione patrimoniale aggiornata al 27.02.2026, resta suscettibile di successive integrazioni o rettifiche. Tali atti si renderanno necessari qualora, all'esito delle formalità di trascrizione e voltura o a seguito dell'emergere di ulteriori evidenze documentali, occorresse procedere alla puntuale individuazione di beni o pertinenze non precedentemente censiti, purché aventi la medesima destinazione funzionale vincolata agli insediamenti industriali.

### **RITENUTO**

- di dover procedere al trasferimento ad ARSAI dei beni ricadenti nelle aree a destinazione vincolata agli insediamenti industriali per come ricomprese nel limite dei PRT consortili e catastalmente individuati nell'Allegato 3 che qui, opportunamente si allega, quale risultante del combinato disposto degli Allegati 1 e 2;

### **DECRETA**

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

1. **PRENDERE ATTO** che i beni già in proprietà del Co.R.A.P. in LCA, e che negli strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, per come identificati nella ricognizione patrimoniale degli uffici tecnici, trattandosi di beni a destinazione pubblica, non rientrano nell'attivo realizzabile;
2. **TRASFERIRE** ad ARSAI (C.F./P.IVA 03969200793) i beni ricadenti nelle aree a destinazione vincolata agli insediamenti industriali per come ricomprese nel limite dei PRT consortili, già di proprietà del Co.R.A.P. in LCA, catastalmente individuati nell'Allegato 3 che è parte integrante del presente atto, per la successiva volturazione catastale e trascrizione presso gli Uffici di pubblicità immobiliare;
3. **DISPORRE** che gli allegati 1-2-3 al presente decreto, data la rilevante dimensione dei file, siano resi disponibili su supporto informatico presso la sede UOT di Arsai ( già sede Corap) di Crotona per la relativa consultazione;

4. **STABILIRE** che gli eventuali oneri e le spese inerenti alla trascrizione, alla voltura e ad ogni altro adempimento necessario per il perfezionamento del trasferimento s'intendono a carico dell'ente ricevente ARSAI;
5. **NOTIFICARE** il presente decreto ad ARSAI, alla Presidenza della Regione Calabria, al Dipartimento Lavoro Imprese e aree produttive, al Comitato di Sorveglianza e all'Autorità di Vigilanza.
6. **PUBBLICARE** l'atto sul sito istituzionale dell'Ente con valore di pubblicità legale.
7. Il presente decreto e il conseguente trasferimento sono esenti da imposte in quanto attengono al trasferimento a titolo non oneroso di beni tra Enti pubblici.

Il Commissario Liquidatore  
avvocato Sergio De Felice

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*